

NOVITÀ PER LE S.R.L. NELLA RIFORMA DEL FALLIMENTO IN MATERIA DI ORGANO DI CONTROLLO

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

In attuazione della legge del 19 ottobre 2017, n. 155 è stato emanato il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, pubblicato sul S.O. n. 6/L alla G.U. n. 38 del 14 febbraio 2019 che introduce il nuovo codice sulla crisi d'impresa e dell'insolvenza (C.c.i.i.) e apporta rilevanti modificazioni al codice civile.

Le nuove norme in tema di liquidazione giudiziale d'impresa modificano in modo rilevante 17 articoli del codice civile in temi di carattere societario, tra cui è da annoverare l'obbligo da parte delle SRL di istituire gli organi di controllo interno, secondo i nuovi parametri dettati dall'art. 2477 del codice civile, modificato dall'art. 379 del Codice della crisi d'impresa e di insolvenza.

NUOVE SOGLIE RIDOTTE

Per le società a responsabilità limitata sono state previste dalla citata legge importanti modifiche che hanno il compito di rafforzare il ruolo dei soggetti preposti alla vigilanza dell'attività d'impresa.

Le disposizioni attualmente in vigore (art. 2477 cc) prevedono che vi sia l'**obbligo di nomina dell'organo di controllo** nel caso in cui:

- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- la società esercita il controllo una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati all'art. 2435-bis, primo comma del codice civile, in tema di redazione del bilancio in forma abbreviata ovvero:
 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Le **novità** legislative intervengono sul terzo fattore che determina la nomina obbligatoria, e di fatto stabiliscono una importante **riduzione dei limiti** sopra indicati, in particolare:

- il limite relativo al **totale dell'attivo** dello stato patrimoniale viene diminuito da 4,4 milioni di **euro a 2 milioni di euro**;
- il limite relativo ai **ricavi** delle vendite e delle prestazioni viene diminuito da 8,8 milioni di **euro a 2 milioni di euro**;
- il limite relativo ai **dipendenti occupati in media** durante l'esercizio viene portato da 50 a **10 unità**.

La legge interviene ancora sull'obbligo di nomina dell'organo di controllo o anche del revisore prevedendo che **sarà sufficiente superare almeno uno dei limiti dimensionali sopra citati** (ricordiamo che l'attuale formulazione richiede il superamento di due limiti su tre) e stabilendo inoltre che **l'obbligo verrà meno nel caso in cui per TRE esercizi consecutivi non vengono superati nessuno dei sopra indicati nuovi limiti**.

TEMPI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI

Il **comma 3 dell'art. 379 del Decreto** prevede che le **società a responsabilità limitata e le società cooperative** costituite alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, (entro 30 giorni dalla pubblicazione in G.U. – 14.03.2019) quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1 del citato articolo, devono provvedere a **nominare gli organi di controllo** o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma **entro nove mesi dalla predetta data (14.12.2019)**, in quanto la nomina deve essere compatibile con le disposizioni contenute nello statuto societario.

Si precisa che, fino alla scadenza del termine indicato in precedenza, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni previste dal comma 1 dell'art. 379 del nuovo Codice.

La maggiore parte delle norme contenute nel nuovo Codice entreranno in vigore dopo diciotto mesi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legislativo (14.08.2020), ad eccezione delle disposizioni che modificano gli assetti organizzativi e l'obbligo di istituire gli organi di controllo, le quali

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

entrano in vigore subito, cioè 30 giorni dopo la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. Di conseguenza, salvo casi eccezionali, entro dieci mesi dalla pubblicazione in G.U. del DLgs. (30 giorni più i nove mesi sopra ricordati), dunque **entro il 14.12.2019**, le società destinatarie di tale norma dovranno essere "pronte", (anche) sotto il profilo della strutturazione dei controlli, a dare attuazione alle novità in materia di crisi d'impresa da applicarsi a decorrere dei successivi otto mesi. Infatti gli organi di controllo già esistenti e quelli che saranno nominati entro dieci mesi dalla pubblicazione in G.U. del DLgs., dovranno procedere a verificare dell'avvenuto adeguamento della società alle disposizioni previste dal nuovo codice, assicurando, così, che tutto sia pronto per l'adozione e l'attuazione di uno qualsiasi degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. In tal senso la Relazione illustrativa sottolinea come le modifiche del codice civile che sono state introdotte dal codice abbiano una funzione in qualche modo preparatoria dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di misure d'allerta della crisi di impresa.

Infine, il decreto, **al fine di rendere "effettivo" il nuovo obbligo**, ovvero evitare i casi di mancata nomina (casi che invece nel corso degli anni si sono verificate in misura rilevante, favorite anche dalla non sanzionabilità dell'inadempimento presente nella normativa precedente), prevede la possibilità che, oltre a qualsiasi interessato, **anche il conservatore del registro delle imprese può segnalare eventuali inadempimenti** affinché la nomina dell'organo di controllo avvenga d'ufficio. In sostanza, il conservatore del registro delle imprese può denunciare le società che non si adeguino all'obbligo così da fare attivare il tribunale competente per provvedere alla nomina in sostituzione dell'assemblea dei soci. Neppure il mancato adeguamento dello statuto a cura dell'assemblea passerà inosservato, perché con la modifica del sesto comma dell'art.2477 c.c. potranno ora essere, in caso di gravi inadempimenti, denunciate al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c.. Si precisa che, le disposizioni dell'articolo 2409 si applicheranno anche se la società è priva di organo di controllo.

È stabilito che, ai fini della prima applicazione delle nuove disposizioni dell'art. 2477 c.c., si dovrà avere riguardo ai **due esercizi antecedenti la scadenza del termine** di nove mesi previsto dal codice. Così, tutte le società interessate che abbiano superato le nuove soglie dimensionali negli esercizi 2018 e 2017, saranno obbligate a istituire l'organo di controllo.

Di seguito si riporta uno **schema riassuntivo delle novità introdotte dal nuovo Codice** approvato dal Cdm e analizzate in precedenza:

Novità introdotte sull'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo

Aspetti principali	Novità introdotte
Oggetto: obbligo nomina organi di controllo	Collegio sindacale (anche monocratico) oppure Revisore dei conti
Condizioni previste: verificarsi fattispecie art. 2477 codice civile	Avere superato per 2 esercizi consecutivi uno dei parametri della lett. c) art. 2477, co. 1 c.c. come modificato dall'art. 379 del nuovo Codice

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Novità introdotte sull'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo

Aspetti principali	Novità introdotte
Conseguenze: Adempimenti conseguenti	Adeguamento entro 9 mesi dall'entrata in vigore del nuovo codice dello statuto societario, se non compatibile (14.12.2019)
Cessazione dell'obbligo	Se per 3 esercizi non vengono superati i medesimi parametri per nomina
Verifica superamento parametri	Ai fini della prima applicazione si ha riguardo ai due esercizi antecedenti entrata in vigore del nuovo Codice. L'obbligo scatta se i parametri sono stati superati negli esercizi 2018 e 2017

Bitonto, 13/02/2019

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it